

Il pignoramento presso terzi continua a cambiare...

Nel 2012, con la legge della vigilia di Natale¹, si era inciso profondamente sul pignoramento presso terzi, allo scopo di agevolare per il creditore procedente il buon esito dell'espropriazione dei crediti di denaro (o dei beni mobili in possesso di terzi), permettendogli di ottenere rapidamente l'ordinanza di assegnazione del bene pignorato anche in caso di inerzia, o addirittura ostruzionismo, del terzo *debitor debitoris*². L'integrale sostituzione degli artt. 548 e 549 c.p.c. aveva, infatti, consentito <di snellire il procedimento di espropriazione presso terzi, liberandolo dall'incidenza necessaria di un processo di cognizione piena tutte le volte che il terzo non cooperi attivamente alla sua positiva conclusione in difetto di valide ragioni>³.

In particolare, oltre ad accelerare, sommarizzandolo, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (nuovo art. 549 c.p.c.), si era imposto a quest'ultimo, per i crediti di cui all'art. 545 co. 3 e 4 c.p.c., l'onere di rendere la dichiarazione entro l'udienza fissata per il pignoramento ovvero entro un'apposita successiva udienza, da fissarsi con ordinanza notificata al terzo medesimo, in mancanza della quale dichiarazione il credito pignorato si sarebbe inteso non contestato nei termini indicati dal creditore esecutante (nuovo art. 548 c.p.c.)⁴.

Insomma, dopo il sostanzioso intervento effettuato con le riforme del biennio 2005-2006, l'espropriazione presso terzi cambiava di nuovo faccia ed in maniera ancora più radicale di quanto era avvenuto a seguito di quelle riforme, rendendo sempre più delicata la posizione del terzo⁵: dopo avere introdotto la dichiarazione scritta, si introduceva la non contestazione, stravolgendo completamente l'impianto dell'istituto.

Con la legge 10 novembre 2014, n. 162, il legislatore è nuovamente intervenuto, questa volta modificando l'art. 543 c.p.c., nel senso di eliminare i casi in cui il debitore del debitore deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione ed abrogando il secondo comma dell'art. 26 c.p.c. che prevedeva per l'espropriazione forzata dei crediti la competenza del giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Risulta, innanzitutto, riscritto il n. 4 del secondo comma del suddetto art. 543 c.p.c., ai sensi del quale l'atto di pignoramento deve contenere la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente (cioè il tribunale del luogo in cui il debitore esecutato risiede, ha domicilio, dimora o sede; eccetto l'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, perché in tal caso rimane invariata la regola, oggi sancita nell'art. 26 bis, che lega la competenza del giudice dell'esecuzione al luogo di residenza del terzo pignorato), con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Vengono, poi, modificati i commi successivi adeguandoli all'introduzione, in tutti i processi di espropriazione forzata, dell'obbligo di depositare la nota di iscrizione a ruolo⁶.

¹ L. 24 dicembre 2012, n. 228.

² G. Monteleone, *Semplificazioni*, p. 1.

³ Monteleone, *ivi*, p. 2.

⁴ A. Briguglio, *Note*, il quale parla di novità introdotta con una *nonchalance* semplificatoria del tutto incongrua rispetto alla sua portata.

⁵ A. Saletti, *Le novità*.

⁶ Con tale innovazione si intende snellire il lavoro delle cancellerie che devono provvedere alla formazione dei fascicoli dei processi esecutivi e all'iscrizione a ruolo delle procedure, in seguito alla trasmissione da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, talvolta anche quando il creditore decida di non dare seguito all'esecuzione non depositando l'istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo. Il riformato art. 543, pertanto, prevede che dopo l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegni senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione e

Data l'unificazione della disciplina della dichiarazione del *debitor debitoris*, nel senso di uniformare il trattamento dei crediti di lavoro subordinato o parasubordinato rispetto a quelli generici⁷, dall'art. 547 c.p.c. scompare il riferimento alla dichiarazione resa all'udienza, ma si stabilisce che con dichiarazione resa a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata il terzo personalmente (o a mezzo del procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale) deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

L'art. 548 c.p.c., per completare il quadro delle modifiche, prevede che quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice fissa un'udienza successiva con ordinanza da notificare al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza; e se questi non compare o, comparando rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553 c.p.c. Rimane stabilito che il terzo può impugnare ex art. 617 c.p.c. l'ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma del presente articolo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore.

Orbene, quello che immediatamente colpisce, è la definitiva scomparsa della citazione del terzo che da sempre aveva suscitato perplessità per le ricadute sul tema della posizione del *debitor debitoris* nell'ambito della procedura esecutiva⁸ e, dopo il 2006, riguardo alla necessità di citare il terzo nei casi in cui era prevista la dichiarazione scritta⁹. Eliminate le ipotesi in cui il terzo debitore deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione, egli rimane destinatario solo dell'invito a collaborare con il giudice mediante l'invio di una dichiarazione tramite raccomandata o pec, essendo la citazione rivolta solo al debitore esecutato, unico soggetto passivo della procedura. Di conseguenza viene meno ogni funzione del criterio di competenza legato al luogo di residenza del terzo debitore, che ben può essere sostituito con una regola che, radicando la competenza presso il tribunale del luogo in cui risiede il debitore, consente la concentrazione presso lo stesso giudice di più procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori, anche nell'ottica di un'eventuale istanza del debitore esecutato di riduzione del pignoramento.

Altra novità importante, rispetto al quadro normativo delineatosi nel 2012, è che il contenuto dell'atto di pignoramento, pacificamente ritenuto atto complesso, si arricchisce di un ulteriore elemento rappresentato dall'avvertimento al terzo delle conseguenze della mancata comunicazione della dichiarazione al creditore. I primi commentatori della legge 228/2012 avevano espresso grosse perplessità rispetto ad un meccanismo che non prevedeva in alcun modo che il terzo venisse informato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza fissata dal giudice per consentirgli di rendere in quella sede la dichiarazione, ponendolo in una posizione addirittura

quest'ultimo provveda a depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo e il pignoramento perde efficacia se la nota d'iscrizione e le copie degli atti sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

⁷ Ci si era interrogati sul perché del diverso regime previsto per i crediti di cui all'art. 543, co. 3 e 4, da un lato e di quello valido per tutti gli altri crediti, dall'altro. Nel sistema delineato dalla riforma del 2012, infatti, nel primo caso la non contestazione scaturiva dalla mancata presenza del terzo all'udienza fissata per la dichiarazione, mentre nel secondo, non bastava il mancato invio della comunicazione reso noto dal creditore procedente all'udienza, ma si richiedeva la fissazione di una nuova udienza per verificare il comportamento del terzo. Tuttavia, si diceva, tale disparità di regime non poteva essere tacciata di irragionevolezza, in quanto l'esigenza di fissare una nuova udienza per i crediti diversi da quelli retributivi, scaturiva dal fatto che della mancata dichiarazione il giudice non aveva una cognizione diretta, ma solo una informazione derivante dall'affermazione fatta dal creditore che poteva essere anche mendace o comunque inesatta, A. Saletti, *Le novità*.

⁸ Sul significato della citazione del terzo sotto il vigore del codice del 1942, si rinvia a P. Grippo, *La dichiarazione*, p. 323.

⁹ Sul tema P. Grippo, *La natura*, p. 125.

peggiore rispetto a quella del convenuto nel processo di cognizione, il quale ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 7 c.p.c. deve essere avvertito che in caso di costituzione tardiva incorrerà in una serie di decadenze¹⁰. Si osservava che addossare sul terzo l'onere di rendersi edotto sulle conseguenze prodotte dai suoi comportamenti omissivi, non era giustificabile né per il fatto che il terzo non è il soggetto passivo dell'espropriazione, né considerando che la non contestazione ha valore solo endoesecutivo e tanto meno sottolineando che anche prima della riforma il terzo ignorava le conseguenze dei suoi comportamenti¹¹.

In realtà la situazione si è completamente capovolta rispetto al passato e la mancata dichiarazione, che è sempre stata circostanza tale da impedire il perfezionamento del pignoramento, ha acquistato una portata opposta¹²; laddove prima l'unica conseguenza dei comportamenti omissivi era la necessità per il creditore di instaurare un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, stante la posizione di estraneità di quest'ultimo rispetto alla procedura esecutiva. Unicamente attraverso la mediazione di un apposito processo ordinario e la conseguente assunzione della qualità di parte del terzo era possibile far scattare meccanismi come quello previsto dall'art. 232 c.p.c. espressamente richiamato nel vecchio art. 548 co. 2 c.p.c.¹³, nel senso cioè di ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attore (creditore istante).

Inoltre, l'art. 548 c.p.c., così come novellato nel 2012, non prendeva in considerazione l'eventualità che il terzo pur comparando in udienza si rifiutasse di rendere la propria dichiarazione, ipotesi antecedentemente alla riforma considerata separatamente rispetto a quella della mancata comparizione. Era, cioè, scomparso il rifiuto di dichiarare, facendo discutere sulla possibilità di estendere anche a questo caso la regola della non contestazione¹⁴. La legge 162 del 2014 nel riscrivere nuovamente la norma in oggetto ha inserito l'inciso <o comparando rifiuta di fare la dichiarazione>, mettendo a tacere ogni dibattito in proposito, quasi che l'omissione nel testo del 2012 fosse frutto di una semplice dimenticanza del legislatore in sede di stesura dell'articolo.

Ad una prima lettura della legge appena entrata in vigore appare, allora, evidente che alcuni dubbi sorti con la riforma che pochi anni prima l'aveva preceduta, rivoluzionando l'impianto del pignoramento presso terzi, siano stati superati: primo fra tutti quello dell'opportunità di informare il terzo delle conseguenze legate ai suoi comportamenti omissivi. Rimangono invece tutte le perplessità sull'introduzione di un'ipotesi di non contestazione del tutto nuova (essa proviene da un soggetto che non è la parte costituita) e sulla difficoltà di raccordare la nuova regola con la genericità dell'atto di pignoramento, in quanto l'art. 543 co 2 n. 2 continua a prevedere, tra gli elementi che l'atto deve contenere, l'indicazione almeno generica delle cose o delle somme dovute¹⁵.

¹⁰ Così come l'ingiunto deve essere avvertito della possibilità di fare opposizione e l'intimato di sfratto informato che la sua mancata comparizione comporterà la convalida del provvedimento, A. Saletti, *Le novità*. Diversamente A. Storto, *Riforma*, p. 41, affermava che, pur non essendo del tutto inopportuno rendere edotto il terzo di quali nefaste conseguenze lo attendono in caso di distrazione o ignavia, non era possibile tracciare una similitudine funzionale con l'art. 163 co. 3 n. 7.

¹¹ Sul punto G. Olivieri, *Commento*, p. 567.

¹² Si è parlato di una sorta di rivoluzione copernicana degli effetti della mancata dichiarazione di quantità, A. Storto, *op. cit.*, 38.

¹³ A. Storto, *Riforma*, p. 38.

¹⁴ Decisamente contrario, A. Saletti, *Le novità*, che considerava la norma eccezionale e come tale non applicabile estensivamente ed analogicamente a casi non espressamente considerati; mentre A. Storto, *Riforma*, osservava che il riconoscimento della eccentricità di questa norma rispetto alla sistematica della non contestazione, con conseguente mancata applicazione della stessa al caso del rifiuto di dichiarare, avrebbe prodotto un irragionevole assetto del processo in esame per cui non comparire significava riconoscere il credito pignorato mentre comparire e rifiutare di rendere la dichiarazione equivaleva ad una sorta di dichiarazione negativa da contestare ai sensi dell'art. 549, laddove invece la sostanza delle cose sembrerebbe realizzare una sorta di assimilazione delle due ipotesi sotto il marchio del silenzio non significativo.

¹⁵ Sul punto, A. Saletti, *Le novità*; S. Vincere, *Brevi osservazioni*, p. 63, secondo cui se si vuole che l'assenza o il silenzio del terzo possano effettivamente equivalere ad una non contestazione del medesimo è necessario che le indicazioni del creditore ex art. 543 co. 2 n.2 siano sufficientemente precise e tali da consentire l'individuazione di ciò

E' chiaro che cambiamenti così radicali nella disciplina di questo istituto, da sempre molto studiato perché rappresenta l'unica forma di espropriazione realmente funzionante, impongono di rimeditare alcuni temi e le conclusioni in passato raggiunte. In primo luogo si ripresenta, dopo oltre quarant'anni ancora attualissima, quell'immagine offerta da Colesanti del *debitor debitoris* quale soggetto <dall'aspetto un po' enigmatico> che suo malgrado si trova coinvolto in un processo che non lo riguarda¹⁶ ed, ancora una volta, si fa strada il dubbio che il legislatore non abbia tenuto presenti gli interessi del terzo pignorato.

Poi, c'è il discorso sempre aperto sulla natura della dichiarazione positiva del terzo, anche se a prima vista sembrerebbe uscirne addirittura rafforzata la ricostruzione in termini di riconoscimento del debito, che può essere espresso (in caso di dichiarazione positiva resa per iscritto) o tacito (in caso di assenza del terzo all'udienza fissata per la dichiarazione) e che comporta in entrambi i casi il perfezionamento del pignoramento. Da un lato, infatti, il riconoscimento ai sensi dell'art 1988 c.c non trasforma la situazione giuridica preesistente, né costituisce situazioni nuove ed autonome, ma ha un valore meramente confermativo di un rapporto già esistente, con il limitato effetto di dispensare colui a cui è diretto (il creditore destinatario della comunicazione scritta) dall'onere di fornirne la prova¹⁷. Dall'altro, è pacifico che la non contestazione, ormai consacrata come principio generale del processo nell'art. 115 co. 1 c.p.c., influisce sulla delimitazione dell'onere della prova operando nel senso di sottrarre i fatti non contestati al *thema probandum* o meglio invertendo l'onere probatorio rispetto ad essi¹⁸. Ed allora o in maniera espressa oppure tacitamente si ottiene la conferma di un precedente impegno del terzo nei confronti del debitore esecutato, nell'ottica di un accertamento preliminare all'assegnazione; un accertamento dell'esistenza del credito che si pretende di pignorare e di destinare alla soddisfazione del creditore procedente, avente efficacia limitata all'esecuzione e tuttavia indispensabile per essa.

Salvo poi verificare se il terzo possa ritornare sui suoi passi. Si era parlato di revoca della dichiarazione positiva o meglio di ripensamento volto a rimettere in discussione l'esistenza del credito riconosciuto, reso possibile proprio dal richiamo all'art. 1988 c.c. che prevede una presunzione fino a prova contraria; e si erano individuati gli strumenti o meglio le modalità con cui "revocare" la dichiarazione positiva prima dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione, anche dopo l'introduzione della dichiarazione a mezzo raccomandata. Il dubbio che non ci fosse più una udienza nella quale il terzo comparendo potesse fornire la prova dell'inesistenza del debito in precedenza riconosciuto era stato agevolmente superato visto che l'art. 543 c.p.c. continuava a prevedere la citazione del terzo a comparire lasciando inalterata la centralità dell'udienza, in una ricostruzione complessiva che dopo la riforma del 2005-2006 introduceva una facoltà e non un obbligo per il terzo di rendere la dichiarazione per iscritto. In buona sostanza, non parevano esserci ostacoli per ritenere che il terzo potesse comparire all'udienza per rendere la dichiarazione (non usufruendo dell'agevolazione rappresentata dall'invio della comunicazione scritta), per modificare in conseguenza di fatti sopravvenuti quanto dichiarato per iscritto, o ancora per correggere eventuali errori in cui era incorso nella precedente comunicazione e persino per dar conto della sopravvenuta insorgenza di un credito¹⁹.

E dunque, quanto incidano le novità del 2012 e del 2014 sulla ricostruzione ora brevemente descritta, è tutto da verificare.

Oggi l'unica forma di dichiarazione contemplata dal codice è la raccomandata al creditore (o invio di posta elettronica certificata), ed è definitivamente scomparsa la citazione del terzo pignorato. Il

che si considera oggetto della non contestazione. In altre parole, il procedente d'ora in avanti per potersi avvalere del principio della non contestazione dovrebbe farsi carico di un onere di specificazione maggiore rispetto al passato.

¹⁶ V. Colesanti, *Il terzo*, p. 7.

¹⁷ Sulla ricostruzione della dichiarazione positiva come riconoscimento del debito, si rinvia a P. Grippo, *La natura*.

¹⁸ A. Briguglio, *Note*.

¹⁹ Si immaginava l'ipotesi di un credito non sussistente al momento della dichiarazione scritta, ma sorto successivamente alla stessa e prima della udienza, considerato che il credito non deve esistere alla data della notificazione dell'atto di pignoramento quanto al momento in cui si rende la dichiarazione.

mancato invio della comunicazione scritta, seguito dall'assenza all'udienza appositamente fissata per rimediare alla mancata collaborazione del *debitor debitoris* all'accertamento del credito da pignorare è sanzionata con gli effetti che scaturiscono dall'applicazione del principio della non contestazione.

A questo punto tutto il quadro va rimeditato: occorrerà individuare quali sono gli strumenti che il terzo può utilizzare per rimediare alla sua inerzia; verificare se quelli previsti dal codice (l'ultimo comma dell'art. 543 c.p.c prevede che il terzo possa impugnare nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c. l'ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma del medesimo articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore) siano adeguati a tutelare un soggetto che non è il destinatario passivo della procedura esecutiva. Già il fatto che deve essere avvisato è importante, ma certo non basta a mettere al riparo il legislatore dall'accusa di aver creato "un'infelice vittima della giustizia".

Bibliografia

- A. Briguglio, *Note brevissime sull' "onere di contestazione" per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.)*, in www.judicium.it
- V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, I, Milano, 1967.
- P. Grippo, *La dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris nell'espropriazione dei crediti*, in *Scritti in ricordo di Raimondo Anecchino*, AA. VV, Napoli, 2005, pp. 323-373.
- P. Grippo, *La natura della dichiarazione (positiva)*, in *Le espropriazioni presso terzi*, a cura di F. Auletta, Bologna, 2011, pp. 125-155
- G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in <Rivista dell'esecuzione forzata>, 1, 2013, pp. 1-7
- G. Olivieri, *Commento alla nuova disciplina dell'espropriazione presso terzi (l. 24-12-2012, n.228)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, a cura di R. Garofali – T. Treu, Roma, 2014, pp. 567 - 576.
- A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in www.judicium.it
- A. Storto, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della "stabilità"*, in <Rivista dell'esecuzione forzata>, 1, 2013, pp. 34-49
- S. Vincre, *Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)*, in <Rivista dell'esecuzione forzata>, 1, 2013, pp. 53-72.